

Sentenza del 15/11/2004 n. 21574 - Corte di Cassazione Sentenza del 15/11/2004 n. 21574 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

Ici - Modifica rendita catastale in corso di causa - Apprezzabile ai fini della decisione.

Massima:

La modifica di un elemento di fatto della vicenda sostanziale che appartiene alla materia del contendere, quando interviene in corso di causa, prima che il rapporto processuale si sia esaurito, non rappresenta elemento sopravvenuto e puo' perciò essere apprezzata ai fini della decisione. In questa chiave, la vicenda modificativa della rendita catastale, già acquisita al dibattito processuale, e' pienamente valutabile. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 417 del 30 giugno 1999 la Commissione tributaria provinciale di Ferrara respinse il ricorso proposto dalla societa' P. e C. s.r.l. avverso l'avviso d'accertamento relativo all'Ici per l'anno 1996. In fatto la ricorrente aveva dedotto che l'imposta era stata calcolata sulla base di rendite catastali errate, che l'U.T.E. aveva, infatti, modificato per gli anni successivi. Chiese, quindi, d'estendere l'efficacia di questa rettifica anche all'annualita' controversa.

Il Comune di Ferrara eccepi' di aver utilizzato ai fini del calcolo dell'imponibile i dati forniti dalla contribuente medesima ed indicati in dichiarazione.

La Commissione, pur dando atto che la contribuente aveva prodotto attestazione dell'U.T.E. circa l'attribuzione all'immobile di un valore inferiore a quello utilizzato ai fini del calcolo dell'Ici, ritenutane tuttavia l'inutilizzabilita' dal momento che detta documentazione era pervenuta fuori termine, accolse la tesi del Comune.

La societa' P. impugno' la pronuncia innanzi alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che, nel contraddittorio del Comune, accolse la doglianza della contribuente con sentenza n. del 64 dell'11 febbraio/10 giugno 2002.

Il Comune di Ferrara ricorre ora per la cassazione di questa pronuncia deducendo due articolati motivi d'impugnazione, illustrati anche con memoria difensiva depositata ex art. 378 del codice di procedura civile.

La societa' intimata ha resistito con controricorso, anch'esso sorretto da memoria difensiva depositata ex art. 378 del codice di procedura civile.

Motivi della decisione

Col primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, 3, 10 e 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, 116 e 213 del codice di procedura civile, 14, commi 1 e 3 e 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 546/1992, e, sviluppando la censura sotto vari profili, osserva, in primo luogo, e con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, che, in assenza di versamento da parte della contribuente, il tributo e' stato calcolato sulla base della rendita dichiarata dalla contribuente medesima.

Per altro verso, argomenta l'erroneita' della decisione impugnata siccome si fonda essenzialmente sulla presunta violazione degli artt. 10 e 11, contenenti disposizioni normative, di natura processuale, che, per il principio "tempus regit actum", erano inapplicabili ai fini della risoluzione della questione controversa, in quanto successive alla sua introduzione in sede contenziosa.

Con riguardo al merito, rileva che il suo comportamento e' stato sicuramente improntato ai principi di collaborazione e buona fede, consacrato nelle disposizioni citate, come testimoniano sia il fatto che l'ammontare dell'imposta fu determinato sulla base della rendita catastale dichiarata dalla contribuente medesima, la cui esattezza non aveva il potere di valutare, sia l'avvenuta notifica dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992. Al contrario, la societa' contribuente mantenne un contegno scorretto, dal momento che quanto meno avrebbe dovuto versare l'importo che riteneva congruo, invece di ometterne del tutto il versamento. Osserva infine, in relazione alla presunta violazione dell'art. 11 della L. n. 212/2000, che la Commissione regionale ha illegittimamente esercitato l'interpello, ivi previsto, in ordine alla data di variazione della rendita,

siccome trattasi di facolta' attribuita al solo contribuente. Al piu', l'organo giudicante avrebbe potuto solo esercitare il potere istruttorio di chiedere informazioni al competente ufficio.

In altra chiave, lamenta che la Commissione ha erroneamente tratto il suo convincimento dal contegno assunto dall'UTE, che e' soggetto estraneo al processo, palesemente violando l'art. 116 del codice di procedura civile che consente di trarre elementi valutabili in giudizio dalle sole risultanze processuali fornite dalle parti e non dai terzi, nonche' dell'art. 213 del codice di procedura civile che conferisce al giudice il potere di chiedere informazioni alla P.A., senza pero' attribuire valore legale tipico al contegno inerte di quest'ultimo soggetto.

Deduce infine che la Commissione regionale, dal momento che ha adottato una rendita diversa da quella catastale, avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice ai sensi degli artt. 14 e 59, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'UTE.

Col secondo motivo, denunciando vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che non corrisponde al vero che la rendita sarebbe stata modificata secondo quanto chiesto dalla societa', dato che la proposta di variazione con la procedura DOCFA fu presentata in data 11 novembre 1998, dunque, in un momento successivo alla notifica dell'avviso impugnato, che si riferiva ad annualita' precedente. Neppure e' esatta l'affermazione che la societa' P. avesse fatto pervenire all'UTE un attestato di attribuzione di un valore inferiore a quello utilizzato ai fini Ici. Nel merito, ribadisce la natura provvisoria di questa attribuzione sino al decorso del termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Sotto il profilo processuale rileva, sia che il documento venne dichiarato dalla Commissione non utilizzabile, perche' prodotto fuori termine, sia che, rappresentando risultanza processuale non necessaria, ostava comunque alla sua acquisizione al bagaglio istruttorio la sua allegazione avvenuta per la prima volta in sede di gravame, in palese spregio del disposto dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, sicche' non se ne sarebbe dovuto tener conto ai fini della decisione. Ancora errata e' l'affermazione che la pretesa impositiva esercitata non fosse sorretta da alcun argomento sostanziale di sostegno, dato che essa e' stata fondata sul richiamo alla norma che consentiva il recupero dell'imposta evasa.

La resistente nel controricorso confuta queste censure, osservando anzitutto che il ricorrente non ha colto il nucleo essenziale della pronuncia impugnata, congruamente motivata, che poggia sulla constatata assenza di effettiva contestazione della sua tesi da parte del Comune. La decisione corregge quindi una situazione palesemente ingiusta, determinata dall'assenza di collaborazione dell'organo impositore e dalla sua mala fede, il cui contegno, silenzioso ed inerte nonostante la segnalazione dell'errore, e' stato giustamente censurato.

Il ricorso e' infondato.

La Commissione regionale, sul presupposto che e' "pacifico ed incontestato" che nel corso del primo giudizio la P. ottenne dall'UTE competente la modificazione delle rendite catastali attribuite agli immobili cui si riferiva l'Ici controversa, ha risolto la questione dibattuta, tenendo conto del carattere solo formalistico e non sostanziale della contestazione mossa dal Comune di Ferrara, che in sostanza non ha offerto elementi di smentita della tesi della contribuente, "muovendo solo dalla constatazione che l'imponibile venne calcolato alla stregua delle rendite vigenti, non essendo in grado di stabilire la refluenza sostanziale di quelle nuove, attribuite nel 1999, per mancanza di elementi di valutazione". Entrando nel vivo della disputa, ed argomentando sulla premessa di principio che la controversia e' incentrata sul rapporto e non sull'atto, l'ha quindi decisa applicando al caso di specie i principi sanciti negli artt. 10 e 11 della L. n. 212/2000 - Statuto del contribuente -, alla cui stregua, evocato anzitutto il principio per il quale i rapporti fra privato ed amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede, ha esteso anche all'interpello, che essa stessa ha rivolto all'amministrazione pubblica in sede istruttorio, il valore legale tipico favorevole alla tesi del contribuente, che l'art. 11 attribuisce al silenzio serbato sull'interpello di quest'ultimo soggetto.

Per logico precipitato, ha concluso nel senso che la rendita fissata dall'UTE nel 1999 corrisponde al valore dell'immobile al tempo di determinazione dell'imposta e se ne debba tener conto in causa.

Questa conclusione e' corretta.

La decisione in esame, benché risulti articolata per la gran parte attraverso una complessa e contorta evocazione dei principi dettati dalla L. n. 212/2000, in realta', e molto piu' semplicemente, definisce nel merito la lite, avente ad oggetto l'esatta determinazione dell'imponibile ai fini Ici, reputando fondate le argomentazioni in cui e' articolata la tesi della contribuente, avendole ritenute solo formalisticamente ma non effettivamente contrastate da controparte.

Emerge infatti dal testo della decisione, che sotto questo profilo non e' stata in questa sede affatto criticata, che nel corso del giudizio di primo grado e' intervenuta la variazione della rendita catastale, vale a dire del presupposto impositivo ai fini Ici, con una correzione in melius per la contribuente, che si e' vista attribuire agli immobili, ai quali si riferisce l'imposta contestata, un valore inferiore a quello dichiarato in denuncia. Il dato e' giudicato indiscusso, siccome non contestato, e quindi e' rimasto accertato in causa, in fatto, in maniera inoppugnabile.

Di quest'asserzione, avente primaria ed assoluta rilevanza nel sillogismo in cui si snoda l'iter logico che sorregge la decisione, non si duole ora il Comune ricorrente, che ha coltivato in questa sede le sue censure incentrando la sua critica, esposta nel primo motivo, sul nucleo della motivazione, laddove vengono richiamate le norme dello Statuto del contribuente, senza pero' confutare, ne' l'affermata incontestabilita' della variazione della rendita, favorevole alla societa', ne' che essa sia intervenuta in corso di causa.

Ma neppure col secondo mezzo, in cui sviluppa il vizio di motivazione, il ricorrente deduce di aver confutato la circostanza, ne' smentisce che essa sia stata quindi acquisita definitivamente al compendio probatorio. E difatti, in quest'ultimo motivo, il Comune, richiamata la narrativa della pronuncia impugnata nella parte in cui, riepilogando la vicenda processuale, si da' atto che il certificato catastale da cui emerge l'attribuzione in via (peraltro provvisoria e non definitiva) della minore rendita e' stato dichiarato dai primi giudici inutilizzabile perche' prodotto irritualmente, lamenta il difetto di motivazione circa le ragioni per le quali l'organo di gravame l'avrebbe invece ritenuto regolarmente prodotto, ma non censura, neppure sotto il medesimo profilo motivazionale, l'asserita incontrovertibilita' della revisione della rendita, determinata dall'assenza di contestazione circa l'oggetto dei documenti citati. Ancora nella memoria difensiva ribadisce che la rendita di cui si doveva tener conto era quella esistente dagli atti del catasto, che ammette di non aver criticato.

In sintesi, non coglie, e per l'effetto, non censura l'affermazione che sorregge il nucleo effettivo della decisione, ma si sofferma piuttosto sulla questione processuale inerente alla regolarita' della produzione anche in sede d'appello, senza precisare se abbia mai contestato la variazione, di cui da' invece atto implicitamente, ne' indicare, come invece impone il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale sede ed in quale atto difensivo abbia introdotto al riguardo un pertinente argomento di discussione.

E dunque, su questa premessa, la conclusione cui e' pervenuta la Commissione regionale deve essere confermata, sebbene correggendone la motivazione nel senso che si dira'.

Il dato saliente e' risolutivo, che la sentenza in esame, benché corretta nel decum, non evidenzia ne' avvalorata, e' rappresentato dal fatto decisivo che la variazione della rendita catastale, acclarata incontrovertibilmente in causa, intervenne mentre era ancora pendente il giudizio di primo grado avente ad oggetto la disputa sulla corretta determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Ici, tributo controverso, e quindi il rapporto tributario, che riguardava specificamente il parametro di fatto sulla cui base doveva calcolarsi l'imponibile, e che pertanto dovevasi necessariamente verificare, non si era ancora esaurito.

L'organo di gravame ha seguito nella sostanza siffatta impostazione dato che, prendendo atto della nuova stima, ha riformato nel merito la prima decisione, correttamente utilizzando il dato ai fini del suo convincimento, siccome il Comune creditore, disquisendo piuttosto sulla sua irretroattivita', non aveva contestato, come era suo preciso onere, ne' che fosse intervenuta la revisione, ne' che questa correzione non fosse corretta in relazione alle annualita' contestate. Ed allora, in assenza di contrasto sui detti punti, nonche' di elementi contrari che il Comune, (si ribadisce) parte creditrice, avrebbe dovuto allegare, non appare censurabile la deduzione, tratta in via presuntiva dalla Commissione regionale, che la rendita modificata per l'anno 1999 fosse esatta anche per gli anni precedenti.

In conclusione, il nodo della controversia non ha riguardato, come invece ha suggestivamente prospettato il Comune di Ferrara sin dalla prima difesa, la discussa retroattivita' della revisione, dal momento che siffatta correzione non rappresenta un elemento sopravvenuto estraneo al thema decidendum e modificativo degli elementi rappresentati nell'editio actionis, ma costituisce, al contrario, un presupposto di fatto della pretesa impositiva, gia' rappresentato in causa e contestato dalla debitrice, avente veste processuale di attrice.

Per cio' solo, essendo di decisiva rilevanza al fine di stabilire se l'Ici era stata determinata correttamente o in un importo errato come lamentava la contribuente, il parametro in questione rientrava nel coacervo degli elementi utili ai fini della definizione della controversia, e doveva essere apprezzato tenendo conto della misura risultante al momento della sua

valutazione.

La ratio decidendi della pronuncia impugnata applica il principio sopra enunciato, secondo cui la modifica di un elemento di fatto della vicenda sostanziale che appartiene alla materia del contendere, quando interviene in corso di causa, prima che il rapporto processuale si sia esaurito, non rappresenta elemento sopravvenuto e puo' percio' essere apprezzata ai fini della decisione, e per logico corollario ne ha esteso gli effetti alle annualita' pregresse, controverse in causa. Essa percio' non e' meritevole di censura.

In questa chiave, la prospettazione della controversia offerta dal Comune, incentrata sulla retrodatazione degli effetti della suddetta rettifica ovvero sulla sua retroattivita', risulta del tutto errata, giacche' rappresenta la vicenda modificativa della rendita come un fatto a se' stante, esterno al processo, laddove esso e' invece gia' acquisito al dibattito processuale, e, come si e' detto, pienamente valutabile.

Sono prive di rilievo, peraltro, le argomentazioni in cui si articola la motivazione della pronuncia impugnata, corretta nella sua conclusione, laddove ne sorreggono la ratio con un inutile richiamo ai princi'pi sanciti nella L. n. 212/2000 - cosiddetto Statuto del contribuente.

Restano assorbiti tutti gli altri profili di doglianza esposti nel ricorso.

Tanto premesso, il ricorso devesi rigettare.

In ordine al governo delle spese, deve rilevarsi anzitutto l'inammissibilita' della richiesta della societa' resistente di modificarne il regime disposto dai giudici in sede di merito, atteso che la doglianza avrebbe dovuto essere rappresentata con richiesta formulata con atto d'impugnazione incidentale.

Tenuto conto della natura delle questioni trattate, appare opportuno disporne la compensazione anche con riferimento al presente processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.